



dott. ing. Giovanni Maria De Pratti
via Luigi Vidimari, 54
67051 AVEZZANO AQ
n° tel. 0863.21362 fax n° 0863.442184

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DELL'AQUILA

COMUNE DI CARSOLI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
(Affidamento incarico C.I.G. Z6703054D8 - Determina del Resp./le del Servizio
Urbanistica n° 37 del 29.12.2011)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

*Da coordinare con le N.T.A. ed altre disposizioni del Comune di carsoli in materia di
Traffico, attività ricreative, commerciali e produttive nonché di intrattenimento e
pubblico spettacolo*

Il Tecnico

(Regione Abruzzi n° 126 determinazione n° DF2/74 del 10.05.2004)

Dott. Ing. Giovanni Maria De Pratti

Avezzano, lì 26.03.2013

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

1. PREMESSA

2. NORME TECNICHE

ART. 1 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI

CLASSIFICATE

ART. 3 - PIANIFICAZIONI ULTERIORI E STRUMENTI DI

PREVENZIONE

ART. 4 - ASPETTI SANZIONATORI

ART. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

1. PREMESSA

1.1. GENERALITÀ

Le Norme Tecniche di Attuazione della classificazione acustica non sono espressamente previste dalla normativa nazionale ma sono in genere adottate in quanto rappresentano uno strumento fondamentale di gestione. Servono a definire le procedure di aggiornamento della zonizzazione e la gestione della classificazione di aree particolari, stabiliscono le modalità di interazione con gli strumenti di pianificazione territoriale e consentono quindi di disciplinare le trasformazioni del territorio e le situazioni di criticità. I Regolamenti comunali, la cui adozione è invece espressamente prevista dalla Legge Quadro costituiscono un importante strumento di disciplina del territorio dal punto di vista acustico e proprio per questo vengono spesso recepiti all'atto dell'approvazione della zonizzazione.

1.2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico, Legge 26.10.95 n° 447, costituisce una delle prime leggi organiche del settore, anche a livello europeo. Si tratta di una norma complessa, in cui si fa riferimento a più tipi di inquinamento acustico, rimandando la trattazione specifica, l'assegnazione dei limiti e il delineamento delle tecniche di misura ai successivi decreti attuativi. La Legge Quadro stabilisce inoltre,

le competenze dello stato, delle regioni e dei comuni, in merito alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Il D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Il D.P.C.M. 18 settembre 1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante".

Il D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Il D.P.R. 11 dicembre 1997, n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili".

Il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Il D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n°447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

La Legge 23 dicembre 1998, n° 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo", art. 60.

Il D.P.R. 18 novembre 1998, n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

La Legge 9 dicembre 1998, n° 426 "Nuovi interventi in campo ambientale", art. 4.

Il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

Il D.M. Ambiente 20 maggio 1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".

Il D.P.R. 9 novembre 1999, n° 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n° 496, concernente il divieto di voli notturni”.

Il D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.

La Legge 21 novembre 2000, n° 342 “Misure in materia fiscale”, Capo IV “Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili”.

Il D.M. Ambiente 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.

Il D.P.R. 3 aprile 2001, n° 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n° 447”.

Il D.M. Ambiente 23 novembre 2001 “Modifiche dell’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.

Il Comunicato relativo all’istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all’art. 4, comma 6, ed all’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il Comunicato relativo al decreto 29 novembre 2000 con Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

La Legge 31 luglio 2002, n° 179 “Disposizioni in materia ambientale”. □_i

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447”.

Il Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n° 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”.

Il Testo Coordinato del Decreto-Legislativo 19 agosto 2005, n° 194 “Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 194 recante:

«Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n° 222 del 23 settembre 2005)».

1.3. NORME REGIONALI ED ALTRE NORME

- a) LEGGE REGIONALE n° 23 DEL 17 LUGLIO 2007 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*” (in BURA N. 42 DEL 25/07/2007);
- b) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n° 770 del 14.11.2011.
- c) Norma UNI 9884 per la restituzione cartografica.
- d) Indicazioni A.N.P.A./A.R.P.A.T. per la parametrizzazione e l’indicizzazione per le varie aree ai fini della classificazione del territorio;
- E) Altre Norme Regionali di interesse.

2. NORME TECNICHE

ART. 1 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

- a) Rumore: Qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente;
- b) Inquinamento acustico: Introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- c) Ambiente abitativo: Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- d) Sorgenti sonore fisse: Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,

commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

e) Sorgenti sonore mobili: Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

f) Sorgente sonora specifica: Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico;

g) Valori limite di immissione: Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

h) Valori limite di emissione: Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili;

i) Valori di attenzione: Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

j) Valori di qualità: I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;

k) Livello di pressione sonora: Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dato dalla seguente relazione dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard;

l) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»: Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(a),t}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato;

m) Livello differenziale di rumore: Differenza tra il $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo (che sovente potrebbe essere il rumore di fondo e può

essere stimato e valutato mediante la misura del L95 o livello acustico del 95° percentile);

n) Livello di rumore ambientale: livello L_a prodotto dalle singole sorgenti disturbanti;

o) Livello di rumore residuo - L_r - impiegato per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;

p) Rumore con componenti impulsive: Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo;

q) Tempo di riferimento - T_r : E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno; Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00; Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00;

r) Rumore con componenti tonali: Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili;

s) Tempo di osservazione - T_o : E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità;

t) Tempo di misura - T_m : E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno;

u) Presenza di rumore a tempo parziale: Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora; qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A);

v) Strumentazione di misura: Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998;

w) Generalità per l'esecuzione delle misure: Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta

del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura; I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione; Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine; Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza; La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{aeq, Tr}$):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita: a) per integrazione continua; Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame; b) con tecnica di campionamento: Il valore $L_{aeq, Tr}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_0)_i$; Il valore di $L_{aeq, Tr}$ è dato dalla relazione:

$$L_{aeq, Tr} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i \times 10^{0,1 L_{aeq} (T_0)_i} \right]$$

La metodologia di misura rileva valori di $L_{aeq, Tr}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora; La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A); Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale; Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso; c) Misure all'interno di ambienti abitativi: Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti; Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa; Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del

massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente; Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica; d) Misure in esterno: Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa; Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio; L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore; Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s; Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994; e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento: Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato; Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento; f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo: Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni: - l'evento è ripetitivo - la differenza tra LAImax e LASmax è superiore a 6dB(A) - la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1s - L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno; La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello Laf effettuata durante il tempo di misura Lm; Laeq,Tr viene incrementato di un fattore KI = 3 dB(A); g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore: Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza; Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast; Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative; L'analisi deve essere

svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz; Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A) Si applica il fattore correttivo $KT = 3 \text{ dB(A)}$ soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta da dalle altre componenti dello spettro; La norma di riferimento è la ISO 266:1987; h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza: Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione $KB = 3 \text{ dB(A)}$, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno; i) Presentazione dei risultati: I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati: - data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento; - tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A; - catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura; - i livelli di rumore rilevati; - classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura; - le conclusioni; - modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione; - elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione; - identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure;

y) Concetti fondamentali: Nell'accezione più diffusa il rumore è un suono non voluto, all'interno o all'esterno della propria abitazione, comunque in un contesto non lavorativo, causato da sorgenti sulle quali l'individuo non ha un controllo, o lo ha solo in minima parte ed include quindi anche i suoni provenienti dalle abitazioni dei vicini. Per la vigente legislazione italiana è invece un insieme di suoni indesiderati o nocivi prodotti in ambiente esterno dalle attività umane, compreso il rumore proveniente da siti di attività industriali, quello emesso dai mezzi di trasporto e dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario ed al traffico aereo e rappresenta un fattore di inquinamento ambientale; I concetti fondamentali della zonizzazione acustica sono stati introdotti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n°447/95 e sono stati approfonditi dal D.P.C.M. 14/11/97: Valore limite di emissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; Valore limite di immissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o

più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; Valore di attenzione: rappresenta il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente; Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge; I valori limite di immissione sono distinti in assoluti e differenziali; I primi sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e i secondi con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo; Il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori numerici di tali limiti e specifica quanto segue: i livelli di rumore da confrontare con i valori limite di emissione devono essere misurati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità; i valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. Tali valori limite non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi, mentre all'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; il valore numerico dei valori di attenzione per ciascuna zona, valutato come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", è pari al limite assoluto di immissione se il parametro L_{eq} è riferito al tempo a lungo termine (TL), multiplo intero del periodo di riferimento diurno (6:00 - 22:00) o notturno (22:00 - 6:00), ovvero pari al valore limite assoluto aumentato di 10 dB(A) di giorno e 5 dB(A) la notte se il L_{eq} è riferito ad un'ora; Il superamento anche di uno solo dei suddetti valori comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7 della Legge 447 del 26 ottobre 1995; i valori limite differenziali non si applicano alle infrastrutture dei trasporti; inoltre

Tali valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- se il rumore è prodotto da infrastrutture di trasporto;
- se il rumore è prodotto da impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune ;
- se il rumore è prodotto da attività non connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali.
- se il livello di rumore misurato nei locali disturbati, a finestre aperte, è inferiore a 50 dBA di giorno e 40 dBA di notte;

Il D.P.C.M. 14/11/97 definisce le sei Classi Acustiche in cui deve essere suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti propri esposti nelle successive tabelle.

Tabella A del DPCM 14/11/97

Classe	Descrizione
I – Aree particolarmente protette	rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali.
III – Aree di tipo misto	rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV – Aree di intensa attività umana	rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V – Aree prevalentemente industriali	rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI – Aree esclusivamente industriali	rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I valori limite di emissione (tab. B), immissione (tab. C) e qualità (tab. D), per ognuna delle classi acustiche, distinte tra tempo di riferimento diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) sono i seguenti:

Tabella B del DPCM 14/11/97

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione: Diurno (06.00 – 22.00)	Valori limite di emissione: Notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

seguono Tabb. C e D dallo stesso provvedimento:

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

ART. 2 - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI CLASSIFICATE

Nei quadri che seguono sono riportate le definizioni e caratteristiche delle zone classificate ed i relativi limiti.

– Valori limite assoluti di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

Tabella 1: Valori limite di immissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II ^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III ^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV ^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V ^a	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI ^a	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

– Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II ^a	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III ^a	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV ^a	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V ^a	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI ^a	65 dB(A)	65 dB(A)

Art. 10 – Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di

questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

- Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

Tabella 3: Valori limite di qualità

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I ^a	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II ^a	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III ^a	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV ^a	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V ^a	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI ^a	70 dB(A)	70 dB(A)

- Limite differenziale

1. Per tutte le classi di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI^a, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB(A) durante il periodo diurno
- 3 dB(A) durante il periodo notturno

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B delle presenti N.T.A..

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B delle presenti N.T.A., il criterio del limite differenziale non si applica:

- nei casi previsti dall'articolo 26 delle presenti N.T.A.;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse si inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

– Limiti acustici delle fasce di pertinenza delle linee ferroviarie

1. Per le fasce di pertinenza della linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso, così come definite dall'articolo 21 delle N.T.A, si applicano i limiti acustici riportati nella seguente tabella:

Tabella 4: Limiti acustici delle fasce di pertinenza della ferrovia

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A	70 dB(A)	60 dB(A)
B	65 dB(A)	55 dB(A)

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria viene effettuata in accordo con l'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.

2. I limiti acustici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore dell'infrastruttura ferroviaria.

3. Devono inoltre essere rispettati i seguenti valori limite di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura, all'interno della fascia di pertinenza di cui al comma 1:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

seguono le definizioni di zona:

- Definizione delle zone territoriali di Classe I

1. Le aree del territorio comunale di Carsoli classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 9 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, quali:

- i luoghi di culto (chiese, cappelle, santuari etc.), qualora non siano posizionate in fregio a strade di grande traffico, oppure presso zone con presenza di numerosi esercizi pubblici;

- Definizione delle zone territoriali di Classe II

1. Le aree del territorio comunale di Carsoli classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 40 dB(A)

All'interno delle zone di classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 9 delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino scarsità di insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali.
- Aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

- Definizione delle zone territoriali di Classe III

1. Le aree del territorio comunale di Carsoli classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree alberghiere.

- Definizione delle zone territoriali di Classe IV

1. Le aree del territorio comunale di Carsoli classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo delle presenti N.T.A..

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare
- le strade situate in prossimità delle aree industriali etc.;
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali);
- le aree con presenza di attività artigianali¹;
- le aree con presenza di attività industriali²;
- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

1 Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale

2 Idem come alla nota 1

- Definizione delle zone territoriali di Classe V

1. Le aree del territorio comunale di Carsoli classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 delle presenti N.T.A..

- Definizione delle zone territoriali di Classe VI

1. Le aree del territorio comunale di Carsoli classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo delle presenti N.T.A.:

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale.

- Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza

1. In attesa dell'emanazione del decreto attuativo della legge 447/95 relativo alla classificazione acustica delle strade e delle relative fasce di pertinenza, si provvede secondo le indicazioni della DGR n° 770/2011

2. Le strade di quartiere e di comunicazione tra i quartieri vengono classificate nella medesima classe in cui sono inserite.

3. Le strade con notevole presenza di traffico veicolare ricadenti interamente all'interno del territorio comunale, che interessano il territorio di più comuni, vengono classificate secondo quanto di seguito riportato:

Tabella n° 5

Classificazione acustica delle strade e delle infrastrutture di viabilità per i trasporti				
N° d'ord.	Descrizione	Volume di traffico	Classifica	Note
1	Via Roma	Intenso	III	Strada urbana
2	S.P. n° 36 Turanense	Intenso	III	Strada extra-urbana
3	S.S. n° 5 Tiburtina-Valeria	Intenso	IV	Strada extra-urbana
4	Via degli Alpini (Variante S.S. n° 5)	Medio-alto	III	Strada urbana
5	Autostrada	Molto Intenso	IV	Strada extra-urbana

N.B.: Via Roma ha il più elevato livello di SEL rilevato.-

e per le ferrovie vale quanto appresso delineato nella Tabella n° 6:

Tabella n° 6

Analisi della situazione locale della ferrovia e UTR limitrofe						
N° d'ord.	Descrizione	Leq [dB(A)] (D)	Leq [dB(A)] (N)	L95	SEL [dB(A)]	Note
1	Ferrovia Roma-Avezzano-Pescara				78,00	Dato da simulazione
2	Ferrovia Roma-Avezzano-Pescara	68,83	61,46			Dato fornito da FS
3	Ferrovia Roma-Avezzano-Pescara			55,35		Rilievo diurno
4	Ferrovia Roma-Avezzano-Pescara			41,30		Rilievo notturno

che corrispondono ad una classe VI con norme come da quadro che segue:

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzeria del binario
- Fascia B: ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A

ART. 3 - PIANIFICAZIONI ULTERIORI E STRUMENTI DI PREVENZIONE

Le ulteriori pianificazioni discendono dai quadri che seguono:

- Redazione del piano di risanamento acustico

1. La Città di Carsoli provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.

b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di cinque decibel.

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso.

Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

- Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 19 comma 3, nonché quelli della legge regionale devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;

- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Riguardo alle manifestazioni, fino all'adozione di ulteriori norme specifiche vigerà quanto raccomandato dalla DGR N° 770/2011 e che figura sintetizzato nelle tabelle e quadri seguenti:

Tabella n° 7

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata ⁽¹⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁽²⁾ LASmax (dBA)
all'aperto	70	95	102
al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.)	70	95	102
all'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102

⁽¹⁾"In facciata" vuol dire a distanza di 1 m. dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);

⁽²⁾Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

N.B. I valori dei livelli L_{Aeq} e L_{ASmax} vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni di L_{Aeq} e L_{ASmax} si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/98. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

Tabella n° 8

Tipologia della Manifestazione	Durata oraria massima	Numero massimo di giorni al mese per sito	Limite orario di cessazione dell'evento
Concerti all'aperto	4 h	10	Ore 24:00
Concerti al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli (es. palasport)	4 h	1	Ore 24:00
Discoteche all'aperto e simili	4 h	1	Ore 24:00
Attività musicali all'aperto (es. piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie ecc.)	4 h	4	Ore 24:00

Per le manifestazioni che non siano in condizione di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 dB(A), e che comunque non superino 85 dB(A), l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL.

Per gli insediamenti industriale ed artigianali si applicherà fino a diversa statuizione del Piano di Risanamento quanto segue nei quadri aggiunti seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali con un numero di addetti superiore a 3 nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I^a, II^a e III^a, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

per gli impianti a ciclo produttivo continuo:

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo delle presenti N.T.A., non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo delle presenti N.T.A..

2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione delle presenti N.T.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI^a.

3. Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo delle presenti N.T.A. e del nulla osta inizio attività.

- Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo delle presenti N.T.A..

2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale. Esso viene indirizzato al Comune che provvede ad approvarlo mediante Deliberazione della Giunta Comunale; il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La prevenzione dell'impatto acustico sarà attuata mediante la seguente procedura:

I) entro un anno dalla adozione definitiva della Classificazione Acustica del territorio, tutte le attività commerciali ed artigianali ed industriali presenteranno valutazione acustica delle proprie emissioni mediante apposita relazione tecnica e misure effettuate in loco in

funzione del ciclo di attività e del conseguente periodo di riferimento;

II) tutte le nuove attività presenteranno prima dell'inizio delle stesse valutazione acustica preventiva corredata di misure di rumore di fondo e di simulazione dell'impatto acustico preventivo, mentre, successivamente all'apertura, apposita relazione tecnica consuntiva corredata di misure; tutte le documentazioni anche del comma I che precede saranno redatte esclusivamente da tecnico competente di acustica ambientale;

III) le attività rumorose o comunque ai limiti delle tabelle di legge e della classificazione acustica del territorio, e comunque le attività di intrattenimento musicale e quelle produttive e artigianali entro il perimetro urbano ed in zona II e III potranno essere tenute sotto osservazione dalla Pubblica Amministrazione ed assoggettate a controlli di verifica a insindacabile giudizio della Stessa sotto ordinanza apposita del Sindaco.

- Certificato di agibilità

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere alle disposizioni delle presenti N.T.A. e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.

2. E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui al presente N.T.A., in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

- Concessioni edilizie nella fasce di pertinenza ferroviarie

1. La documentazione relativa agli interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria deve contenere la documentazione di cui all'articolo delle presenti norme tecniche di attuazione.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria.

- Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.
2. Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
- 3, Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico

Valgono comunque le seguenti norme di accettabilità e per il traffico

- Limiti di accettabilità

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo delle presenti N.T.A..

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Città di Carsoli comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:

- Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione
- Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto
- Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo³
- Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili
- Transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 60 dB(A) a 10 cm dall'orecchio destro del conducente
- Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente
- Azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari

3. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in

3 Sono esclusi gli autoveicoli sottoposti a riparazione e/o collaudo all'interno di autofficine, carrozzerie e concessionarie.

vigore delle presenti N.T.A., qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità

5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengano effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.

6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo delle presenti N.T.A., e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.

7. La Città di Carsoli riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo della legge regionale per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

La seguente tabella n° 8 disciplina le attività rumorose temporanee o comunque legate ad attività secondarie.

Tabella n° 8

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
1. Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 19.00 (estate) Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi (per cantieri stradali escluso anche il sabato mattina)	70 dB(A)	85 dB(A)
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
3. Luna park e circhi	Dalla Domenica al Giovedì : fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V ^a	Nessuna deroga
4. Piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico	Dalla Domenica al Giovedì : fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	Limiti della classe V ^a	Nessuna deroga
5. Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici	Dalla Domenica al Giovedì : fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	75 dB(A)	80 dB(A)
6. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
7. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì : fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
8. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) Dalle 6.30 alle 19.00 (periodo estivo)	70 dB(A)	Nessuna deroga
9. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
10. Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)

. I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002 n° 262.

. Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concessi, per qualsiasi attività elencata nella tabella 6, solamente per un'ora, all'interno dei seguenti orari:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (periodo invernale)
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo estivo)
- non oltre le ore 23.00 per le attività di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10.

. Le attività temporanee di cui alla tabella 6 del paragrafo 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.

. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività temporanea.

– Autorizzazione in deroga - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 44 è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa di:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività

- Autorizzazione - Rilascio

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio della concessione edilizia nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

- Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo
- Orari entro cui effettuare l'attività in conformità ai disposti delle presenti N.T.A.;

2. Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;

4. Nessuna attività di cui all'articolo può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo o senza l'autorizzazione di cui all'articolo. Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

ART. 4 - ASPETTI SANZIONATORI

In attesa del coordinamento con i Piani e regolamenti dei pubblici spettacoli si applica quanto dal quadro che segue.

- Ordinanze contingibili e urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032 a € 10329. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui comma dell'articolo delle presenti N.T.A.

- Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5164

2. Il comma uno non si applica ai casi di cui all'articolo delle presenti N.T.A..

- Schiamazzi e rumori molesti

1. Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

- Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 43 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103 a € 516 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione di cui all'articolo delle presenti N.T.A..

- Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo delle presenti N.T.A., in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5164; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

ART. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni in oggetto sono quelle del seguente quadro

- Procedimenti e attività in corso

1. Le attività temporanee di cui agli articoli delle presenti N.T.A. che, alla data di entrata in vigore delle N.T.A. stesse, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A.

- Entrata in vigore

1. Le presenti N.T.A. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

- Aggiornamento delle N.T.A.

1. Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che ne modifichino, integrino e completino le disposizioni. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

ALLEGATI

(all. 3)

CANTIERI EDILI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A.

(paragrafo da inserire nelle relative concessioni/autorizzazioni edilizie).

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi e' consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 12.30
- Dalle 16.00 alle 19.00 (estate)
- Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - $Leq(A)$ - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni vicine. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. delle N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico - Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(all.to 2)

CANTIERI STRADALI

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONI DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A.

(paragrafo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale).

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi e' consentito nei giorni feriali, nei seguenti orari:

- Dalle 7.00 alle 12.30
- Dalle 16.00 alle 19.00 (estate)
- Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno)

entro il limite max. di 70 dB(A) in livello continuo equivalente - $Leq(A)$ - al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori e presso le abitazioni vicine. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. delle N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico - Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica.

(all.to 3)

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI NELLE N.T.A. PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO

(paragrafo da inserire nelle relative licenze).

- L'attivazione di sorgenti rumorose e' consentito dalle ore alle ore e dalle ore alle ore e dalle ore (vedere tabella articolo a seconda del tipo di manifestazione) entro il limite max. di (vedere tabella articolo a seconda del tipo di manifestazione) dB(A) in livello continuo equivalente - $Leq(A)$ - al perimetro dell'area in cui vengono svolte le attività rumorose a carattere temporaneo.

(all.to 4) - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL N.T.A. PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

- da allegare alle domande di CC.EE. o CC. STRADALI che gia' contengono alcuni elaborati cartografici necessari

carta legale
marca
da bollo

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA CITTA' DI Carsoli

Il sottoscritto _____ in qualita' di
(legale rappr.te/presidente/titolare/ ecc.) della ditta

sede legale (via, civico, citta', C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. _____ del N.T.A. per la Tutela dall'inquinamento acustico del Città di Carsoli .
l'autorizzazione per l'attivita' rumorosa temporanea di _____
(cantiere edile - stradale - altro) in _____ via _____
n. civico _____ dal _____ (gg/mm/aa) al _____ (gg/mm/aa), nella fascia oraria
dalle _____ alle _____ nella zona della Zonizzazione Acustica del
Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel N.T.A. Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del N.T.A. COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunita' confinanti.
- 2) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data
firma

(all.to 5) - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC..)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

- da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici

carta legale
marca
da bollo

AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
DELLA CITTA'
DI Carsoli

Il sottoscritto _____ in qualità di
(presid. dell'associaz./resp. leg. manifest./ecc) del _____ (nome associazione, ente, ditta o
altro), sede legale _____ (via, civico, citta', C.A.P., telefono)

CHIEDE

ai sensi dell'art. dell'art. 45 delle N.T.A. per la tutela dall'inquinamento acustico del Città di Sesto San Giovanni l'autorizzazione per l'attivita' rumorosa temporanea consistente in _____ (concerto/luna park/manifestazione/ecc.) in _____ localita'
via/piazza _____ n. ___dal (gg/mm/aa - orario inizio) _____ al (gg/mm/aa - orario fine)
nella zona _____ della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel N.T.A. Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, delle N.T.A. comunali per la tutela dall'inquinamento acustico ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria della zona interessata dalla manifestazione, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunita' confinanti (estratto P.R.G.).
- 2) Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti e i confini.
- 3) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, loro ubicazione e caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc..

In fede.

Data

firma

**(all.to 6) - SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI
NEL N.T.A. COMUNALE PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità di _____, ai
sensi dell'Art 45 delle N.T.A. per la tutela dall'inquinamento acustico della Città di Carsoli
_____ volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____ in
deroga ai limiti previsti dalle citate N.T.A.;

Visto il parere ASL prot. _____ del _____;

AUTORIZZA

ai sensi dell'articolo 46 delle N.T.A. per la tutela dall'inquinamento acustico l'attività di
_____, in deroga ai limiti stabiliti dalle citate N.T.A..

L'attivazione di sorgenti sonore e' consentita nei giorni _____ dalle
ore _____ alle ore _____, in deroga ai 70 dB(A) Leq(A).

eventuali specifiche prescrizioni:

